



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)**

**CUP H13C22000340007**

**Attuazione del Programma "Meno Zolfo". Attività 2022**

\*\*\*\*\*

**TRA**

Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

e

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato "CREA") con sede legale in Roma (RM), Via Po, 14 CAP 00184, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal Direttore Generale del CREA, Dott. \_\_\_\_\_, delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre Amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 10 del 12/03/2021 (prot. n. 91055 del 02/04/2021).

**PREMESSO CHE**

- a. Con DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018 è stato approvato il "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile", che segnala, fra l'altro, l'importanza dell'attivazione di iniziative di informazione e formazione per l'attuazione di misure gestionali finalizzate all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree a vocazione viticola;
- b. L'attivazione di azioni connesse col Programma Regionale di viticoltura sostenibile, inserito nel DEFR 2022-2024, finalizzate ad incrementare la sostenibilità degli utilizzi di prodotti fitosanitari in viticoltura, contribuisce alla realizzazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030 approvata con DCR n. 80 del 20 luglio 2020;
- c. la Regione può adempiere, ai sensi della Legge 241/91, articolo 15, ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, riconoscendo le spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- d. tra gli attori regionali di eccellenza per il settore vitivinicolo, il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA-VE) si configura come ente di riferimento nella sperimentazione e nell'orientamento alle buone pratiche di campagna, volte alla riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari e alla congiunta valutazione di strategie di difesa alternative. Tali attività si concretizzano anche con la diffusione e pubblicazione dei risultati sperimentali;
- e. la Regione ed il CREA concordano sull'opportunità di attivare una collaborazione, al fine di testare nella campagna 2022 i protocolli operativi già proposti nell'ambito della collaborazione attivata con DGR n. 584 del 4 maggio 2021, così da confermare o affinare i risultati emersi nella scorsa campagna e integrare le indicazioni da fornire ai produttori, come espresso nelle note del 23/03/2022, prot. 132410, del 04/04/2022 prot. 152366 e del 06/04/2022 prot. 157943;



04e34147



f. la collaborazione permette di intraprendere un'attività di pubblico interesse nel settore agroambientale che rientra nelle tematiche rivolte ad incrementare la sostenibilità degli utilizzi di prodotti fitosanitari in viticoltura.

### **RICHIAMATO**

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'Accordo**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente al Programma di Attività, di cui all'Allegato A della delibera che approva l'Accordo.
2. La Regione e il CREA-VE si impegnano a proseguire la collaborazione per la realizzazione dell'iniziativa denominata Programma "Meno Zolfo" per la validazione in campo di protocolli sperimentali per la difesa dall'oidio della vite attraverso l'uso di prodotti a basso impatto ambientale in grado di ridurre, con l'ausilio di DSS, il quantitativo complessivo di zolfo, così come descritto nell'Allegato A della delibera che approva l'Accordo.
3. Il CREA dichiara di conoscere il Programma di attività in argomento, che qui si intende richiamato e trascritto, anche se non materialmente allegato.

#### **Art. 2 – Programma di attività**

1. Le attività previste dal Programma si sviluppano in numero di 5, così come dettagliate all'Allegato A della DGR che approva l'Accordo;
2. Il CREA tramite il proprio Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia si impegna a rispettare le tempistiche relative alla consegna degli elaborati da svolgere e presentare alla Regione secondo il Programma.
3. La Regione si impegna a collaborare con il CREA-VE sulla base delle attività dettagliate dal Programma.
4. Le attività poste in essere dalla collaborazione in oggetto hanno la finalità di rispondere all'interesse comune delle Parti, che ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi istituzionali condivisi e promuovere le attività nei rispettivi campi di azione.
5. Viene fatta salva la possibilità di concordare tra le parti, durante le fasi di svolgimento del Programma, revisioni di lieve entità alle attività previste, qualora se ne presentasse la necessità o l'urgenza.

#### **Art. 3 – Obblighi delle parti e responsabili dell'attuazione**

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per la realizzazione delle attività indicate dal Programma, attraverso il coordinamento istituzionale del medesimo, la presentazione dei protocolli ai tecnici del territorio, anche tramite i recapiti fitosanitari periodici, l'impiego dei risultati ottenuti dalla presente collaborazione per rafforzare l'applicazione normativa e gestionale nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN, nonché attraverso la partecipazione alle attività di comunicazione, diffusione e condivisione dei risultati.



04e34147



2. Il CREA-VE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per l'attuazione dei protocolli, le sperimentazioni in campo, la raccolta e l'elaborazione dei dati e la relazione sui risultati delle attività indicate dal Programma.
3. Entrambe le parti operano e collaborano, ai fini del presente Accordo e nell'ambito delle proprie attività istituzionali, su tutte le fasi previste dal Programma di attività per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Il responsabile scientifico del Programma per il CREA è individuato nel dott. Riccardo Velasco, Direttore del Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE).

#### **Art. 4 - Durata**

1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data dell'atto di accettazione da parte del CREA e ha durata fino alla presentazione dei prodotti da realizzare da parte del CREA-VE.
2. Le attività previste dal presente Accordo dovranno concludersi entro il 31/10/2022.
3. Eventuale proroga della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi tramite PEC, prima della scadenza di cui al punto 2.

#### **Art. 5 Rimborso delle spese sostenute e tracciabilità dei flussi**

1. Per la realizzazione delle attività previste i costi sono individuati in € 42.000,00, di cui euro 30.000,00 a carico della Regione ed € 12.000,00 a carico del CREA.
2. La Regione, a fronte del regolare svolgimento delle attività di rispettiva competenza si impegna a versare a CREA un importo massimo di euro 30.000,00 (comprensivi di ogni onere e spesa), per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo.
3. Ai fini della liquidazione, CREA sarà ristorata delle spese sostenute previa presentazione alla Regione di rendicontazione delle stesse allegata alla relazione finale di tutte le attività svolte, così come descritte nell'Allegato A alla DGR che approva il Programma. La rendicontazione, da trasmettere entro il 31/10/2022, dovrà riportare l'indicazione del codice CUP H13C22000340007 e il riferimento al Programma "Meno Zolfo" e alla DGR che approva l'Accordo.
4. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva, in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
5. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., si dichiara che il CREA e la Regione del Veneto sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

#### **Art. 6 - Utilizzo dei risultati**

1. Le analisi, i dati grezzi elaborabili e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
2. La Regione e CREA potranno pubblicare, anche in parte, i risultati del Programma e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al CREA-VE e alla Deliberazione di Giunta che ha approvato l'Accordo.
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il Programma, dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordati con la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.



04e34147



4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

#### **Art. 7 - Responsabilità**

1. Nell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.

2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

#### **Art. 8 - Riservatezza**

1. La Regione e CREA si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.

2. La Regione e CREA si rendono garanti che il personale da essi destinato allo svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

#### **Art. 9 - Recesso**

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate dal CREA che dovranno essere comunque riconosciute.

#### **Art. 10 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.

2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

3. In caso di mancato raggiungimento di intesa, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

#### **Art. 11 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso**

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 39 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..

3. Ai sensi dell'art. 2, parte I della Tariffa Allegato A del DPR n. 642/1972, le spese di bollo del presente Accordo sono a carico del CREA per complessivi euro 32,00 (euro 16 ogni 4 pagine), che



04e34147



verranno assolte dal CREA in maniera virtuale - ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate -Direzione del Lazio - Ufficio Gestione Tributi.

#### Art. 12 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria:

Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);

[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)

- per CREA:

Via XXVIII Aprile, 26 – 31015 Conegliano (TV)

[ve@pec.crea.gov.it](mailto:ve@pec.crea.gov.it)

#### Art. 13 - Tutela dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità del medesimo in conformità con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) impegnandosi sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, ad una eventuale successiva stipula di specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento.

2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

**Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.**

<b>Per la Regione del Veneto</b>	<b>Per Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria</b>

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005*



04e34147

